

## **Allegato parte integrante**

Allegato 2

ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/2009.

### **CAMPO DI CONDIZIONALITA': BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

**OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee**

**NORMA 1: Misure per la protezione del suolo**

**Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche**

#### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.;
- per gli impegni di cui alla lettera b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 dello stesso decreto).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

#### **Deroghe**

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

## **Standard 1.2: Copertura minima del suolo**

### **Ambito di applicazione:**

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), con l'esclusione delle superfici ritirate dalla produzione di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

## **Deroghe**

Sono fatte salve le condizioni stabilite dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunnovernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o reimpianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

### **Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

## **Deroghe**

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

### **OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche**

#### **NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo**

## **Standard 2.1: Gestione delle stoppie**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.

### **Descrizione dello standard e degli impegni:**

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

### **Deroghe**

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

## **Standard 2.2: Avvicendamento delle colture**

**Ambito di applicazione:** Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. così come da ultimo modificato con il Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011.

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008.

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

### **Deroghe**

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel “periodo in deroga” o, in alternativa, mediante l’adozione di tecniche agronomiche e colturali atte ad assicurare il mantenimento della sostanza organica nel terreno, ove le Amministrazioni Regionali siano dotate di sistemi di tracciabilità dell’uso agronomico dei fertilizzanti azotati organici.

Per “periodo in deroga” si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;

3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l’avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

### **OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate**

#### **NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo**

##### **Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3

comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

##### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno.

E’ quindi prevista l’ esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di “tempera”),e con modalità d’uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

##### **Deroghe**

Sono fatte salve le condizioni stabilite dalla direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

### **OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat**

#### **NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat**

##### **Standard 4.1: Protezione del Pascolo permanente**

**Ambito di applicazione:** Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i..

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

#### **Deroghe**

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

#### **Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli**

**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del decreto Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

#### **Intervento della Provincia**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio;
- il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno;
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
  - per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
  - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alle condizioni locali.
- l'eventuale individuazione di aree di particolare valore naturalistico al fine di adattare gli impegni previsti dallo standard alla salvaguardia della biodiversità.

## **Deroghe**

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

## **Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative**

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 dello stesso decreto).

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

### **Intervento della Provincia**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 22 comma 1 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti:

- relativamente alle superfici indicate alla lettera d), comma 6 , articolo 3 del presente decreto la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per:

- l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante;

- la spollonatura degli olivi;

- relativamente alle superfici indicate alla lettera e), comma 6 , articolo 3 del presente decreto la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, entro il 30 maggio di ciascun anno, per la potatura invernale del vigneto, e almeno una volta ogni tre anni per l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante.

- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;

- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e per forme di allevamento degli impianti viticoli ed olivicoli;

- la frequenza della potatura.

### **Deroghe**

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;

- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

### **Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, in gruppo o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

### **Deroghe**

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.

- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non

presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.

- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia

pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

#### **Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475.

#### **Deroghe**

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, o da specifiche leggi regionali vigenti.

#### **Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati**

**Ambito di applicazione:** pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

#### **Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

#### **Deroghe**

In alternativa all'indicazione di carico minimo e massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente sono di seguito specificati gli adeguati regimi alternativi al pascolamento.

Il sistema produttivo tradizionale delle aziende zootecniche della provincia di Trento prevede una netta distinzione tra superfici a pascolo propriamente detto (malghe di monticazione) e altre superfici "verdi" destinate alla produzione di foraggio (prati stabili per la fienagione) che non vengono pascolati, ma destinati alla produzione di foraggio. La particolarità climatica della provincia di Trento non consente infatti il pascolamento del bestiame nei mesi fra ottobre ed aprile, in quanto il clima rigido di montagna impedisce la vegetazione del cotico in detto periodo normalmente coperto da neve, e quindi gli animali devono essere alimentati con foraggio prodotto nella stagione estiva. Ne deriva quindi la necessità di distinguere all'interno della codifica di "pascolo permanente" le superfici a pascolo (malghe di monticazione), che devono essere assoggettate al rispetto del carico minimo e massimo di bestiame per ettaro, dalle altre superfici foraggiere (prati stabili), destinati in via esclusiva alla produzione di foraggio e quindi non pascolabili. Per tali superfici il rispetto dello standard previsto dalla norma 4.6. è quindi garantito dallo sfalcio effettuato almeno una volta all'anno.

Nel caso di interventi agronomici e/o impegni, diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09

**OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE:  
Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche**

**NORMA 5: Protezione e gestione delle risorse idriche**

**Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione**

**Ambito di applicazione:** tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.).

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

**Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**


**Ambito di applicazione:** Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. come da ultimo modificato con il Decreto Ministeriale n. 27417 del 22 dicembre 2011 ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del medesimo decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del sopraccitato decreto.

**Descrizione dello standard e degli impegni**

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, è prevista la presenza di una fascia tampone lungo i corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Nel caso di assenza della fascia tampone, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Ai fini del presente standard, si intende per fascia tampone una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, oppure arbustiva od arborea, spontanea od impiantata, di larghezza di 5 metri.

L'ampiezza della fascia tampone viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;

“Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.

“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.

“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi gli elementi di seguito indicati e descritti:

*Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.

*Adduttori d’acqua per l’irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.

*Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.

*Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.*

Sono stabiliti pertanto i seguenti impegni inerenti la fascia tampone:

- a) è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia esistente.

E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici, secondo quanto stabilito dal Codice di Buona Pratica Agricola, parte “Applicazione di fertilizzanti ai terreni adiacenti ai corsi d’acqua”, approvato con D.M. 19 aprile 1999, entro cinque metri dai corsi d’acqua.

L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto a quanto stabilito dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto a quanto stabilito dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006.

La eventuale irregolarità riscontrata nel corso di controlli su questa disposizione non viene sommata a quella vigente per l’atto A 4.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

I corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali in cui si applica lo standard 5.2 sono quelli per i quali viene condotto - da parte dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente (APPA) - il monitoraggio dello "stato delle acque superficiali".

I corpi idrici sono quelli indicati dai Piani di Gestione delle Autorità di Bacino.

In Provincia di Trento sono individuati due Distretti idrografici ai quali corrispondono i relativi Piani di Gestione. In particolare i due Distretti idrografici sono il Bacino idrografico delle Alpi Orientali ed il Bacino idrografico del Po'.

All'interno dei Piani di Gestione i corsi d'acqua sono suddivisi in "tratti" accomunati, oltre che da caratteristiche idrologiche, anche dalle pressioni a cui sono sottoposti.

Pertanto in Provincia di Trento vi sono corpi idrici classificati come "scadente o scarso"; "moderato o sufficiente"; "buono"; "elevato o ottimo". Allo stato attuale non sono stati rilevati corpi idrici "pessimi o insufficienti".

Pertanto si specifica che:

- la distanza nell'ambito della quale si applica l'impegno di cui al punto a) del presente standard viene ridotta a tre metri in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "sufficiente" o "buono";
- l'impegno di cui al punto a) del presente standard si considera rispettato in presenza di "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "ottimo".

L'impegno relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di:

- 1) "stato complessivo attuale" del corpo idrico superficiale interessato di grado "buono" o "ottimo";
- 2) frutteti e vigneti ineriti di produzione integrata o biologica;

Nel solo caso di fertirrigazione, e nel rispetto delle condizioni di cui ai punti 1 e 2, l'impegno si considera rispettato.

Sono esclusi dall'obbligo di estirpazione gli impianti arborei produttivi ricompresi nella fascia tampone esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera. E' possibile l'impianto ed il re-impianto purché vengano rispettati gli obblighi inerenti la fascia tampone, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni.

## **Deroghe**

La deroga agli impegni sopra descritti è ammessa nel caso di risaie.

La deroga all'impegno a) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i. la quale definisce

il territorio della Provincia di Trento totalmente “Territorio svantaggiato di montagna”;

b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;

L'impegno a) non viene applicato altresì, nel primo anno di applicazione, per le colture autunno-vernine seminate antecedentemente all'entrata in vigore del presente standard.